Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza Sindacale

REGISTRO GENERALE N. 49 DEL 11/07/2025

OGGETTO: **ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE. D. LGS N. 116/08, D.M. 30.03.2010 E D.M. 19.04.2018. COMUNICAZIONE DI FUORI NORMA BALNEAZIONE. SANTA TERESA DI GALLURA B144SS – LA LICCIOLA (PRELIEVO DEL 08/07/2025).**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 10.07.2024 è stata registrata al protocollo generale dell'ente con numero 11620/2025 nota trasmessa dal servizio Rete laboratori e Misure in campo - Servizio laboratorio Sassari dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, a firma della Direttrice ad interim del servizio Rosina Anedda, relativa ai dati di monitoraggio delle acque di balneazione relativa alla stazione sotto specificata:
  - Comune di Santa Teresa Gallura;
  - Provincia di Sassari;
  - Cod. stazione Regionale B047SS;
  - Denominazione La Licciola;
  - Codice Numind IT020104022006;

- in particolare, con la suddetta nota, viene comunicato che è stato riscontrato nelle acque in oggetto il superamento dei seguenti parametri:
  Valori analitici
  ***Escherichia Coli (valore limite 500):* 885 n° / 100ml**
  Enterococchi Intestinali *(valore limite 200): 137* n° / 100ml
  quale esito delle analisi effettuate dall'ARPAS di Sassari, sulle acque prelevate in data 08.07.2025;
- con la medesima nota, gli Uffici Arpas di Sassari dispongono affinché venga apposta ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione secondo quanto disposto dall'art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010, per le acque di balneazione della stazione di monitoraggio sopra indicata e in particolare nel tratto di seguito indicato:

Tratto da interdire *(Coord. Gauss-Boaga)* INIZIO Coord. Est 1· 523' 496 Coord. Nord 4' 564' 129 FINE Coord. Est 1' 522' 770 Coord. Nord 4' 565' 359 Lunghezza tratto (m) 2.667

RAVVISATE:

- la sussistenza delle condizioni di contingibilità e urgenza;

- l'opportunità di dover procedere con solerzia nell'adozione del presente provvedimento, in via precauzionale per la tutela della pubblica salute;

PRESO ATTO che il superamento dei predetti parametri appare, ad un primo esame, causato dai recenti eventi atmosferici eccezionali e relative precipitazioni, e non da disfunzioni strutturali degli impianti, risultando pertanto sufficiente disporre il divieto di balneazione per il tempo strettamente sufficiente al rientro dei parametri entro i valori limite;

VISTI gli articoli 50, relativo alle competenze del Sindaco, e 54, relativo alle attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

ORDINA

1. Dalla giornata odierna e fino a nuova comunicazione, il **divieto** temporaneo di balneazione nella stazione di monitoraggio sotto specificata:
   - Comune di Santa Teresa Gallura;
   - Provincia di Sassari;
   - Cod. stazione Regionale B047SS;
   - Denominazione La Licciola;
   - Codice Numind IT020104022006;

   e in particolare nel tratto di seguito indicato:

Tratto da interdire *(Coord. Gauss-Boaga)* INIZIO Coord. Est 1· 523' 496 Coord. Nord 4' 564' 129 FINE Coord. Est 1' 522' 770 Coord. Nord 4' 565' 359 Lunghezza tratto (m) 2.667

   a causa del superamento dei valori dei seguenti parametri:

   Valori analitici

   ***Escherichia Coli (valore limite 500):* 885 n° / 100ml**

   Enterococchi Intestinali *(valore limite 200): 137* n° / 100ml

DISPONE

1. Di provvedere alla puntuale identificazione e contestuale risoluzione delle possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma, atteso che allo stato appare verosimile che tali cause abbiano avuto origine negli eventi metereologici eccezionali che si sono registrati negli ultimi giorni;
2. Di provvedere ad informare, in maniera tempestiva, i bagnanti, mediante segnali di divieto di balneazione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 116/08;
3. Di trasmettere, in attuazione dei D.M. 30 maggio 2010 e 19 aprile 2018, i provvedimenti di divieto, al Ministero della Salute tramite il portale NSIS, anticipandoli ai seguenti indirizzi:
   Ministero della Salute
   - dgprev@postacert.sanita.it
   - fulvio.ferrara@iss.it

   ed alla Regione ai seguenti indirizzi
   - pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
   - pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
   - info.balneazione@regione.sardegna.it;
4. di provvedere alla revoca della presente ordinanza soltanto a seguito di nuova comunicazione da parte del Servizio Arpas di Sassari relativa all'avvenuto ripristino della qualità delle acque di che trattasi;

5. di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente per il tempo di validità.

6. di incaricare gli agenti della forza pubblica e chiunque spetti della esecuzione della presente ordinanza.

7. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati, indicati a seguire:

Il contestuale inoltro del provvedimento medesimo ai seguenti soggetti:
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari
protocollo.prefss@pec.interno.it

Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Sassari / Olbia - Tempio
zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it

Ufficio Ambiente del Comune di Santa Teresa Gallura
ambiente@pec.comunestg.it

Ufficio di Polizia Locale del Comune di Santa Teresa Gallura
poliziamunicipale@comunestg.it

Stazione dei Carabinieri di Santa Teresa Gallura
tss30511@pec.carabinieri.it

Posto fisso della Polizia di Stato
dipps179.7100@pecps.poliziadistato.it

Il Sindaco
nadia matta / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)